

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE

Richiesta di chiarimenti n.1.

Domanda 1.1.

nel disciplinare di gara l'art. 9.1 ultimo capoverso cita testualmente:

“e' invece ammessa senza limitazione la partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, nei casi in cui i consorziati abbiano stabilito con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre nella busta 1 Documenti) di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni”

La precisazione di cui sopra si ritiene riguardi solamente i consorzi stabili (art. 36 e. 1 del D. L.vo 163/06 e non i consorzi individuati all'art. 34 e. 1 lett. b) del D. L.vo 163/06, in quanto questi ultimi non operano in modo esclusivo per alcun associato; ai sensi della normativa sono tenuti ad indicare il consorzio per cui concorrono alla gara al quale si applica il divieto di non partecipare alla gara in qualsiasi altra forma”

Risposta

Si conferma tale interpretazione.

Richiesta di chiarimenti n.2.

Domanda 2.1.

Nel Disciplinare di Gara, Art.4-OGGETTO, nella specificazione delle categorie prevalenti, scorporabili e subappaltabili, vengono indicate le categorie OG 11 class.III ed OG1 class. I.

In seguito, su medesimo documento, all'elencazione dei documenti da inserire nella busta "amministrativa", la categoria OG1 viene indicata come classifica II e non piu' I; la OG11 rimane indicata in Class. III.

Richiedo, pertanto, ai fini della partecipazione alla suddetta Gara, quale categoria OG1 deve essere attestata, se la I oppure la II.

Risposta

Il bando di gara indica le seguenti categorie:

II.11) **Categorie che compongono l'appalto ai sensi del DPR 34/2000:** OG1 – edifici civili e industriali; OG11 - impianti tecnologici.

II.12) Dettaglio dell'importo: OG1: euro **299.647,61**; **OG11: euro 627.471,26**; forniture: euro **534.541,00**

Si confermano le seguenti categorie:

categoria OG1 classifica II; OG11 classifica III.

Richiesta di chiarimenti n.3.

Domanda 3.1.

Al punto 1.3 del Disciplinare di gara alla voce categorie prevalenti, scorporabili e subappaltabili vengono riportate le lavorazioni di cui si compone l'appalto:

OG11 Classifica III subappaltabile nella misura del 30%;

OG1 II (rettificato);

Forniture interamente subappaltabile;

Se le forniture sono interamente subappaltabili, s'intende al 100% a ditta in possesso dei relativi requisiti, come mai negli allegati e più precisamente nell'allegato 3 si richiede per gli offerenti non in possesso dei requisiti sulle forniture di avvalersi di ditta fornitrice in associazione con la mandataria a pena di esclusione dalla gara?

Risposta

Saranno accettate entrambe le soluzioni, sempre purchè fin dalla presentazione della offerta la ditta fornitrice dimostri il possesso dei requisiti richiesti.

Domanda 3.2.

Riteniamo la risposta non esaustiva o meglio non da indicazioni precise riguardo al subappalto delle forniture, nello specifico:

- Cosa significa che la ditta fornitrice deve dimostrare il possesso dei requisiti sin dalla presentazione dell'offerta? Relativamente alle forniture, l'impresa partecipante in possesso solamente dei requisiti della categoria OG 11 – OG1, può fornire sempre in sede di offerta solo la dichiarazione di subappalto al 100% ad impresa in possesso dei requisiti relativi alla fornitura, riservandosi in caso di aggiudicazione di fornire i dati e dimostrare i requisiti all'azienda che farà le forniture?

Risposta

La precedente risposta era già sufficientemente chiara, se letta insieme al disciplinare di gara e al disposto del d.lgs 163/2006. Infatti, il punto F dell'art. 2.3 del disciplinare prescrive quanto segue:

In particolare, la capacità economica, ai sensi dell'art. 41 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, deve essere attestata mediante:

1) per le forniture:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa;

*b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della gara (**fornitura di attrezzature per biobanche o per la conservazione di campioni biologici per lungo periodo o comunque nel settore della criogenesi**), realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore al valore di gara per ciascuno degli anni di esercizio.*

La capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, deve essere attestata mediante:

a) elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.

In caso di RTI i fatturati globali e di settore saranno considerati cumulativamente.

La ipotesi proposta dal quesito, quindi, configurerebbe la mancata possibilità, per la SA, di valutare in sede di verifica della documentazione amministrativa la sussistenza dei requisiti tecnici ed economici in capo al fornitore.

Si risponde, quindi, in senso negativo.

Richiesta di chiarimenti n.4.

Domanda 4.1.

Nell'Allegato 2 del Disciplinare di gara al punto 1.a si chiede di elencare "gli Amministratori delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (specificare i nominativi degli amministratori per ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande in RTI o designate nell'ambito del consorzio" in merito a quanto sottolineato si chiede cortesemente di voler specificare se ogni impresa facente parte del R.T.I. debba elencare i soggetti di tutte le altre imprese del raggruppamento, o sia sufficiente la dichiarazione "Allegato2" rilasciata singolarmente dalle singole società;

Risposta

E' sufficiente la dichiarazione in allegato 2 rilasciata singolarmente dalle singole società.

Domanda 4.2.

In merito al punto 1.c dell'Allegato 2 del Disciplinare di gara - requisiti ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. 163/06 - si chiede se i requisiti di cui comma 1 lettere b), c), m-ter), del citato articolo, possano essere dichiarati dal Legale Rappresentante, sottoscrittore della gara, per conto di tutti i legali rappresentanti della società oppure sia necessaria la produzione di dichiarazioni per singolo soggetto.

Risposta

Il comma 2 dell'art. 38 del d.lgs 163/2006 prescrive quanto segue:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

L'art. 47 del DPR 445/2000 prescrive che:

- 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
- 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
- 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 **sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.***

I requisiti di cui comma 1 lettere b), c), m-ter)¹ riguardano la situazione personale dei singoli soggetti, **per cui le relative dichiarazioni devono essere rese dai medesimi.**

L'art. 3.3 del disciplinare prevede che:

Costituiscono motivo di esclusione la mancanza o la difformità della documentazione, a meno che le difformità risultino, a giudizio esclusivo del Seggio/Commissione, meramente formali e non tali da comportare una alterazione della sostanziale "par condicio" tra le aziende concorrenti, fatto salvo quanto espressamente

previsto dalle vigenti leggi in merito alle dichiarazioni temporaneamente sostitutive od alle integrazioni documentali.

Si precisa che la SA si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, anche interrompendo i termini di gara per i necessari tempi tecnici.

Domanda 4.3.

Sempre in merito alla dichiarazione di cui sopra, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, secondo cui, oltre che dei legali rappresentanti e del direttore tecnico e dei soggetti cessati dalla carica, si debba dichiarare la situazione del socio di maggioranza, si chiede se la suddetta dichiarazione debba essere rilasciata direttamente dal socio oppure possa essere dichiarata dal partecipante.

Risposta

Vale quanto detto nella risposta precedente.

Domanda 4.4.

In merito al punto 2 dell'Allegato 3 del Disciplinare di gara - elenco delle principali forniture - si chiede di voler specificare se, in questa fase di presentazione di offerta, sia sufficiente fornire elenco delle forniture e, solo nel caso in cui la società sia sorteggiata per la verifica dei requisiti di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, debbano essere presentate le certificazioni rilasciate dagli Enti presso cui sono state effettuate le citate forniture/lavori.

Risposta

Si conferma che nella fase di partecipazione è sufficiente presentare tale dichiarazione in forma di autocertificazione.

Domanda 4.5.

Sempre in merito a quanto sopra si chiede se, in caso di partecipazione di R.T.I. di tipo verticale, il solo requisito dei lavori possa essere interamente posseduto da una società e il solo requisito delle forniture possa essere interamente posseduto da altra società; in caso affermativo, si chiede se, la società con il requisito riferito ai lavori, sia esonerato - dato il possesso della SOA - dal fornire dichiarazioni bancarie, dichiarazione relativa al fatturato globale e elenco dei principali lavori eseguiti.

Risposta

Si risponde in senso affermativo alla prima richiesta, e si conferma che la società che partecipa per il requisito riferito ai lavori, è esonerata - dato il possesso della SOA - dal fornire dichiarazioni bancarie, dichiarazione relativa al fatturato globale e elenco dei principali lavori eseguiti.

Domanda 4.6.

Si chiede se un concorrente che può/potrebbe partecipare singolarmente alla procedura in oggetto, possa raggrupparsi validamente con altro soggetto che non ha/non possiede i requisiti per partecipare singolarmente; tale tipo di ATI è valida oppure rischia di essere esclusa in quanto restrittiva della massima partecipazione e concorrenza?

Risposta

l'art. 10 del disciplinare prescrive quanto segue:

*Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, **pena l'esclusione dalla gara.***

*In considerazione della circostanza che i **divieti** sopra citati, relativi alla partecipazione **in R.T.I. o in consorzio** ovvero all'utilizzazione del cd. 'avvalimento' **tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione** hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.*

Domanda 4.7.

Si precisi inoltre se possono partecipare in ATI solo i soggetti che singolarmente non possono partecipare in quanto privi di requisiti.

Risposta

Vale la risposta precedente.

Domanda 4.8.

In merito alla formulazione dell'offerta di un R.T.I. costituendo, si chiede se possa essere aggiunta una "dichiarazione di offerta" - da integrare al Vs Allegato 4 - che sostituisca il riquadro iniziale del citato allegato, che per questione di spazio non può essere completato con i dati di molteplici società.

Risposta

La Stazione Appaltante intende favorire la massima partecipazione alla gara, per cui la modulistica deve essere considerata un riferimento consigliato ma non obbligatorio, a patto che siano indicate tutte le richieste informazioni. Si può senz'altro intervenire nei modi ritenuti più opportuni.

Domanda 4.9.

A pag. 7 del CSA è richiesto di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di direzione dei lavori. A tal proposito si chiede se tale requisito debba essere soddisfatto in caso di aggiudicazione oppure già in fase di offerta.

Risposta

Trattasi di requisito da soddisfare dopo la eventuale aggiudicazione.

Domanda 4.10.

Infine, si chiede cortesemente di fornire il Capitolato Generale, più volte citato nel CSA.

Risposta

Il Capitolato generale richiamato negli atti di gara è il decreto ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, "regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Richiesta di chiarimenti n.5.**Domanda 5.1.**

Nel Disciplinare di gara "Art. 2.5 - offerta economica" è stato commesso un errore nell'indicazione del numero di busta?

Risposta

Si conferma l'errore, e si ringrazia per la segnalazione.

La busta della offerta economica è la 3, come indicato all'art. 2.2:

✉ N°3	"Procedura aperta per la realizzazione di una Biobanca - <u>Offerta economica</u>"	Tutta e solo la documentazione necessaria per valutare la offerta economica
-------	---	---

Domanda 5.2.

Nel disciplinare di gara Art. 9 - punto 2, si fa riferimento alla dichiarazione di cui all'allegato D. Qual è?

Risposta

Non è ben chiaro quale sia l'art. 9 – punto 2. Se ci si riferisce all'art. 9.2, questo fa riferimento all'allegato 2 del disciplinare di gara.

Domanda 5.3.

L'allegato 5 - **informativa per il trattamento dei dati personali** - va inserito nella documentazione di gara? Se sì, in quale busta? Deve essere firmato?

Risposta

L'allegato 5 è una informativa resa ai partecipanti alla gara. Non deve essere firmato né allegato.

Domanda 5.4.

Le categorie (pertinenti all'appalto) da indicare nell'Allegato 3 - Capacità tecniche ed economiche - Punto 3) sono solo la OG11 e OG1 o anche la OS28, OS30, OS3, OS4?

Risposta

Come da art. 2.3 del disciplinare, le categorie sono OG11 e OG1.

Domanda 5.5.

Al P.to G (p. 16 del Disciplinare) - Cronoprogramma, si fa riferimento ad un elaborato "computo metrico" senza prezzi unitari e ad un progetto firmato da professionista abilitato. Tali documenti, però, non sono presenti in alcun altro punto della documentazione tecnica, è quindi un errore di battitura o è un documento da presentare pena l'esclusione?

Risposta

La Ditta fa riferimento alla seguente allocuzione, riportata a pagina 16 del disciplinare:

“Si ribadisce che nella offerta tecnica compresa nella busta “2” nessuna indicazione economica può essere esplicitata. Di conseguenza, l’elaborato “computo metrico” dovrà riportare l’elenco delle parti d’opera, con le relative misure, ma NON i prezzi unitari e i prezzi complessivi. Il progetto dovrà essere firmato da professionista abilitato”.

Effettivamente, tale disposizione è ambigua e deve essere chiarita.

Si intende che QUALORA LA DITTA, IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA, PRESENTI UN PROGETTO, NEL QUALE TRA GLI ELABORATI SIANO PRESENTI ANCHE COMPUTO METRICO E ELENCO PREZZI, in tal caso varranno le precedenti prescrizioni, relative alla firma da parte di progettista e alla assenza di qualsiasi dato economico.

Ma, come chiarito anche dalla seguente risposta, il disciplinare di gara richiede una relazione e non un progetto.

Quindi, se la Ditta partecipante non presenterà un progetto esecutivo, non obbligatorio per la partecipazione, le richiamate disposizioni non varranno.

Resta inteso che comunque, in nessuna parte della offerta tecnica dovrà essere presente qualsiasi indicazione di tipo economico.

Domanda 5.6.

Poiché il progetto è esecutivo e prevede solo miglorie, deve comunque essere firmato dal nostro progettista? Se sì, deve firmare solo le miglorie e relativi elaborati o anche altri elaborati? quali?

Risposta

La proposta di miglorie richiesta alla ditta non è un progetto, in quanto il progetto esecutivo è messo a disposizione dalla stazione appaltante. Viene richiesta una *“relazione descrittiva, che illustri approfonditamente e in modo esaustivo, tutti gli elementi utili per la valutazione delle miglorie proposte. La relazione sarà in formato A4 e sarà composta da un massimo di venti cartelle (esclusa la eventuale copertina)”*. Tale documento può non essere firmato da professionista abilitato. Dopo la aggiudicazione, le miglorie saranno travasate in eventuali (laddove necessari) elaborati di modifica agli elaborati progettuali della amministrazione. In tal caso gli elaborati progettuali dovranno essere firmati da professionista abilitato.

ⁱ *D.lgs 163/2006, art. 38, c.1 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio*

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; **dei soci** o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico **o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri **che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;**

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;